



# **REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI D'ATENEIO**

**Emanato con D.R. n. 060/2014 e modificato e integrato con D.R. n. 027/2015**



# **REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI D'ATENEO**

## **INDICE**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 Ambito di applicazione**

### **TITOLO I – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ART. 2 Rappresentanze ed elettorato attivo e passivo**

**ART. 3 Indizione elezioni**

**ART. 4 Commissione elettorale**

**ART. 5 Presentazione delle candidature ed elezioni**

**Art. 6 Esame, ammissione e pubblicazione delle candidature**

**Art. 7 Seggi elettorali**

**Art. 8 Operazioni di voto**

**Art. 9 Operazioni di scrutinio**

**Art. 10 Proclamazione dei risultati e degli eletti**

**Art. 11 Ricorsi alla Commissione elettorale centrale**

**Art. 12 Durata del mandato**

### **TITOLO II – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENATO ACCADEMICO**

**Art. 13 Rappresentanze del personale accademico e collegi elettorali**

**Art. 14 Presentazione delle candidature, procedure di voto e proclamazione degli eletti**

**Art. 15 Durata dei mandati**

### **TITOLO III – ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI DOTTORANDI**

**Art. 16 Rappresentanze e collegi elettorali**

**Art. 17 Indizione elezioni**

**Art. 18 Elettorato attivo e passivo**

**Art. 19 Modalità di presentazione delle liste dei candidati**

**Art. 20 Propaganda elettorale**

**Art. 21 Svolgimento delle votazioni**

**Art. 22 Scrutinio e proclamazione degli eletti**

**Art. 23 Inizio e durata del mandato**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 24 Norme transitorie**



## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione e nomina dei rappresentanti del Corpo accademico e studentesco negli Organi previsti dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dalle norme vigenti.
2. Le modalità di elezione e la durata dei mandati dei rappresentanti eletti sono definite in ragione delle funzioni e della composizione dei singoli Organi tenuto conto del sistema normativo vigente.

### **TITOLO I**

#### **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 2**

#### **Rappresentanze ed elettorato attivo e passivo**

1. Tra i membri del Consiglio di Amministrazione eletti, lo Statuto di Humanitas University prevede un rappresentante dei professori di ruolo in servizio presso l'Ateneo. L'elettorato passivo spetta pertanto ai Professori ordinari e associati di ruolo in servizio presso l'Ateneo al momento dell'indizione delle votazioni che non versino in condizioni di incompatibilità e non siano membri di diritto del Consiglio di Amministrazione.
2. Possono presentare la propria candidatura coloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare, qualora eletti, per il tempo pieno. Possono al





## **Art. 8**

### **Operazioni di voto**

1. Ogni elettore può esprimere un solo voto.
2. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
  - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto;
  - b) identificazione mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio mediante documento di identificazione;
  - c) firma dell'elettore sull'apposito registro;
  - d) consegna all'elettore delle schede elettorali relative alle elezioni a cui è ammesso e della matita copiativa, o altro strumento idoneo, in dotazione al seggio;
  - e) espressione del voto da parte dell'elettore in una zona isolata del seggio;
  - f) introduzione delle schede votate nelle rispettive urne.
3. Il voto può essere espresso anche in via elettronica secondo procedure che garantiscano la segretezza e la certezza della dichiarazione di voto.
4. Le contestazioni insorte durante le operazioni di voto sono decise dal Presidente del seggio elettorale che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o segnalazioni degli interessati.

## **Art. 9**

### **Operazioni di scrutinio**

1. terminate le operazioni di voto, la Commissione di seggio procede immediatamente alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente.
2. Ove siano costituiti più seggi per l'elezione di rappresentanti di una specifica area, i membri di ciascun seggio raccolgono tutto il materiale elettorale e si riuniscono nella sede indicata per lo svolgimento congiunto delle operazioni di scrutinio. Sono nulle le schede:
  - a. differenti da quelle fornite dalla Commissione di seggio o non vidimate;
  - b. riportanti un segno apposto con strumenti di scrittura differenti da quelli consegnati al seggio;
  - c. recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
  - d. contenenti voti non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.
3. I risultati dello scrutinio sono riportati in un verbale che contiene l'indicazione del numero dei votanti, delle



3. In caso di parità di voti la preferenza è determinata dalla maggiore anzianità di ruolo e, a parità di questa, dalla maggiore anzianità di età.
4. I risultati delle votazioni sono proclamati mediante pubblicazione sul sito di Ateneo della quale si provvede a darne notizia tramite invio di email all'intera comunità accademica.

#### **Art. 11**

##### **Ricorsi alla Commissione elettorale centrale**

1. Avverso i risultati è ammesso ricorso alla Commissione elettorale centrale, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi.
2. La Commissione elettorale centrale è tenuta a pronunciarsi entro il termine di dieci giorni.
3. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale può essere proposto ricorso al Rettore che si pronuncia in via definitiva entro dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale.
4. Trascorsi i termini di cui al presente articolo e decisi i ricorsi eventualmente ricevuti, il Rettore provvede



- b. l'elettorato attivo è attribuito ai professori di ruolo e ai ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Università Humanitas che al momento dell'indizione delle elezioni fanno parte dei collegi docenti delle Scuole di Specializzazione aventi come sede amministrativa l'Università Humanitas.
4. Per l'elezione del rappresentante dei Ricercatori:
- a. l'elettorato passivo spetta ai ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Università Humanitas al momento dell'indizione delle elezioni la cui data di cessazione per raggiunti limiti d'età ovvero per scadenza del contratto sia posteriore alla data di termine del mandato.
  - b. l'elettorato attivo spetta ai ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Ateneo al momento dell'indizione delle votazioni.
5. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i professori e i ricercatori sospesi dal servizio anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.
6. Il diritto di voto non è precluso dal godimento di aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.

**Art. 14**

**Presentazione delle candidature, procedure di voto e proclamazione degli eletti**

- 1. Le modalità di indizione delle votazioni, di presentazione e validazione delle candidature e la pubblicazione degli elettorati nonché le procedure di voto e di proclamazione degli eletti si svolgono ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 - 11 del Titolo I del presente regolamento.

**Art. 15**

**Durata dei mandati**

- 1. Il mandato del rappresentante dei Presidenti delle Scuole di Specializzazione è di durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
- 2. Il mandato del rappresentante dei Ricercatori è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.
- 3. In caso di cessazione anticipato



2. Lo Statuto dispone, inoltre, che ciascun Dipartimento curi la regolare consultazione degli studenti sulle attività didattiche erogate anche attraverso la costituzione di uno o più comitati misti docenti-studenti anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. g), della L. 240/2010.
3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, vengono costituiti collegi elettorali distinti.

#### **Art. 17**

##### **Indizione elezioni**

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca negli Organi di cui al present7 1 56.64 747.68



## **Art. 19**

### **Modalità di presentazione delle liste dei candidati**

1. Entro il ventesimo giorno che precede l'inizio delle votazioni, vengono presentate, presso l'Ufficio competente per la gestione delle elezioni, le liste dei candidati per i singoli collegi, contraddistinte da una denominazione o sigla.
2. Nessun candidato può essere incluso in più liste per le elezioni delle rappresentanze nello stesso Organo, nel caso di sottoscrizione in più di una lista, sarà valida la sola firma relativa alla lista depositata per prima.
3. Ogni lista viene depositata da uno dei candidati che ne diviene "presentatore" e rappresentante ufficiale: egli, per conto della lista, effettua e riceve le comunicazioni e gli eventuali altri atti previsti dall'Ateneo.
4. Al momento della presentazione di ciascuna lista, l'Ufficio competente per la gestione delle elezioni, assegna un numero progressivo corrispondente all'ordine di presentazione.
5. Qualora, a seguito di successivi controlli, la denominazione o sigla di una lista risulti confondibile con quella di una lista presentata in precedenza, ovvero appaia sconveniente, il presentatore è tenuto a modificarla entro tre giorni.
6. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno il 5% degli studenti appartenenti all'elettorato attivo.
7. I candidati e i sottoscrittori di ciascuna lista debbono essere indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita, Corso di Studio e anno di iscrizione, in caso di omonimia verrà specificato il numero di matricola. Le candidature e le sottoscrizioni sono raccolte a cura e sotto la responsabilità del presentatore che garantisce, ad ogni effetto, l'esattezza dei dati e l'autenticità delle firme.

## **Art. 20**

### **Propaganda elettorale**

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantite dalla Costituzione.
2. Al fine di assicurare pari accesso ai mezzi di propaganda, l'Ateneo pone a disposizione delle liste spazi e bacheche dedicate, anche sul sito d'Ateneo.
3. Ogni forma di propaganda, compresa quella svolta mediante attività di volantinaggio, deve cessare quarantotto ore prima dell'inizio delle votazioni, pena l'esclusione dalle votazioni della lista o dei candidati a favore dei quali sia stata effettuata l'indebita forma di propaganda.

## **Art. 21**

### **Svolgimento delle votazioni**

1. Almeno sette giorni prima dell'inizio delle votazioni, il Rettore rende note, mediante pubblicazione nel sito web dell'Università nonché inviando un messaggio di posta elettronica a tutti gli studenti, le liste dei candidati, l'ubicazione del seggio presso il quale i singoli elettori dovranno recarsi a votare e il calendario delle operazioni di voto.
2. Sono ammessi a votare gli studenti inclusi negli elenchi degli elettori. L'elettore deve farsi riconoscere mediante esibizione di un documento di riconoscimento munito di fotografia e in corso di validità.



L'avvenuta votazione viene attestata mediante apposizione della firma da parte dell'elettore nell'apposito spazio dell'elenco degli elettori mediante apposizione della firma da parte dell'elettore.

3. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Il voto è espresso contrassegnando la denominazione o il numero

